

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1987

Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI SENATORI. — Il bando di concorso «Prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati» riserva tale giudizio di idoneità a favore dei professori incaricati, degli assistenti e dei tecnici laureati, con altre categorie meno numerose.

Il bando è stato emanato in conformità del disposto contenuto all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria.

Lo stesso decreto attribuisce notevole importanza alla funzione di supplenza in un insegnamento ufficiale universitario, riservandola ai professori universitari di ruolo.

Tale orientamento, che giustamente ricono-

sce il valore dell'insegnamento universitario indipendentemente dalla persona che occasionalmente lo svolge, è apparentemente contraddetto al citato articolo 50, che esclude i professori universitari supplenti dai giudizi di idoneità.

Tuttavia questa categoria di docenti ha svolto funzioni simili a quelle degli altri professori e l'attribuzione della qualifica è avvenuta su proposta del Consiglio di facoltà, dopo un approfondito esame comparativo di merito e con tutte le garanzie di diritto pubblico.

La funzione dei supplenti è stata esercitata per l'intero anno accademico e, in taluni casi, anche per numerosi anni accademici in continuità.

L'accesso alla fascia dei ricercatori può

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rappresentare, per la grande maggioranza di costoro, una effettiva degradazione rispetto al livello accademico conseguito.

Per queste considerazioni risulta opportuno

che l'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, venga integrato, allo scopo di correggere tale apparente iniquità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo comma, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

«4) i professori incaricati supplenti per almeno due anni consecutivi».